

STATUTO

DESY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL SAN GIORGIO SA VIA UGO
DE CONCILIIS 16

Numero REA: SA - 373196

Codice fiscale: 04516280650

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) alla raccolta n.2.931

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE. E' costituita con sede nel comune di **Castel san Giorgio (SA)** la Società cooperativa denominata **"DESY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2

DURATA. La società ha durata sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

SCOPO. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa si conforma alle norme riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto compatibili (art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997).

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia

ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.
La cooperativa può operare anche con terzi

ARTICOLO 4

OGGETTO. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati, o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e non violenta;
- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della Cooperativa;
- promuovere e gestire centri di aggregazione

sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc.,

eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione:

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;

- promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- acquistare e gestire immobili atti ad

ospitare tutte le attività e le iniziative di

cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa;

- gestire servizi sociali e assistenziali, case-famiglia, comunità alloggio, assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo a disabili ed anziani, nonché a soggetti appartenenti alle fasce deboli; fornire assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne dovessero richiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età e segretariato sociale;

_ compiere vigilanza e pronto intervento in caso di incendio; gestione mense sociali e/o scolastiche; gestione attività di trasporto scolastico sia con mezzi propri che con mezzi di terzi; animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali;

- gestire i servizi di pubbliche affissioni ed insegne luminose, gestione dei servizi erogati a domanda individuale; raccolta selezione cernita e trasporto rifiuti urbani e assimilati; raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi effettivamente avviati a recupero, raccolta selezione cernita e trasporti non pericolosi prodotti da terzi;

- gestire impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero; distribuzione di bustame occorrente per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani sia in sede fissa che a domicilio; manutenzione di parchi e giardini ed aree verdi urbane, con messa in dimora di fiori piante e manutenzione delle attrezzature poste sulle suddette aree, organizzazione di fiere convegni e manifestazioni di spettacolo, sport e cultura;

- progettazione del verde attrezzato pubblico e privato;

- gestire canili comunali per la difesa dei cani da abusi e per combattere il randagismo; rimboschimento e pulizia boschi; disinfezioni, disinfezioni e derattizzazioni; di- serbo pulizia di condomini, uffici, moquettes, di enti pubblici e privati

- gestione di parcheggi pubblici e privati a

pagamento e dei sistemi di mobilità urbana, compresi quelli scolastici, installazione e manutenzione di segnaletica stradale;

- attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione ampliamento trasformazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas, impianti di sollevamento persone e cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio, impianti elettrici, con riferimento ad immobili sia per civile abitazione che per uffici, edifici pubblici, industriali e commerciali;
- l'attività di pubblicità a supporto delle piccole e medie imprese anche mediante la creazione e la distribuzione di materiale promozionale di ogni tipo, il tutto pure attraverso i sistemi innovativi on-line e di alta tecnologia per favorire la migliore visibilità dell'impresa e del suo marchio in ambito nazionale e internazionale e in qualsiasi luogo e ambiente visibile al pubblico;
- l'attività diretta alla diffusione dei marchi aziendali delle imprese operanti nel commercio, industria, turismo, logistica e trasporti a mezzo di servizi innovativi in campo turistico e commerciale;
- la vendita a imprese e a utenti di una gamma completa di soluzioni per la comunicazione tecnologica e veloce, quali telefonia locale e a distanza, internet, multimedia, trasmissione dati, broadcast e servizi tv via cavo e soluzioni innovative pure per siti web e portali;
- la gestione di aziende recettive alberghiere e non e di supporto al territorio intesa alla ricerca e formazione professionale e alla prestazione di servizi di mensa e di assistenza utilizzando le moderne tecnologie, anche stipulando convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- la gestione di servizi di ristorazione, caffetteria, libreria, emeroteca, mediateca,

editoriali e di vendita di altri beni

correlati alla promozione culturale e delle attività di in- trattenimento artistico, ludico e culturale;

- la gestione di strutture recettive per soggiorni di vacanza per i minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale, nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività ricreative e culturali;

- promuovere un ruolo attivo dei giovani nella costruzione dell'Europa, promuovendone la mobilità e la formazione, anche non formale, durante tutto l'arco della vita ad esempio attraverso servizi di informazione, orientamento e consulenza riguardo le opportunità pubbliche e private in Europa nel settore della gioventù anche in collaborazione con altri enti o associazioni;

- la promozione di iniziative ed attività educative, culturali, sociali, socio assistenziali, di sostegno, recupero e di prevenzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;

- dare vita ad un'attività specifica di stampa e informazione anche attraverso la costituzione di testate giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali o ai servizi offerti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti del settore;

La società potrà promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, ogni altra attività volta a favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro;

- organizzare e gestire centri di consulenza e sostegno psicologico e di mediazione familiare e sociale.

La società, provvederà alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci.

In particolare la società provvederà:

- * alla raccolta, la trasformazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle produzioni agricole dei soci, con particolare riferimento, nonché, la gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti. In tal caso i

soci sono obbligati a conferire alla cooperativa l'intera produzione agricola ad eccezion fatta per quello occorrente al fabbisogno familiare, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

- * alla gestione, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo dei prodotti, derivati ed affini, nonché, di altri prodotti agricoli ricavati dalle aziende dei soci, di generi alimentari e di prodotti per l'agricoltura anche con metodo commerciale a chilometro "0";
- * alla produzione, commercializzazione e distribuzione di veicoli elettrici;
- * alla realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli, autosilo ed autostazioni ed impianti connessi; l'attività di noleggio al pubblico di veicoli con e senza conducente, motocicli e biciclette; la gestione della rimozione forzata dei veicoli; il controllo delle aree di sosta;
- * alla realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità, l'attività di noleggio al pubblico di attrezzature ed impianti;
- * alla realizzazione di impianti ed esercizio di apparati semaforici, di segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;
- * all'attività di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità, pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;
- * alla distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza deposito di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;
- * all'installazione e la gestione di impianti tecnici e colonne di distribuzione energia o carburanti da fonti rinnovabili e non;
- * all'assistenza tecnico commerciale e promozionale alle imprese che operano nell'ambito dei servizi immobiliari anche sotto forma di affiliazione commerciale quale

il franchising;

* alla gestione economica e finanziaria d'impresa: quali assistenza, studio, informazione e rappresentanza, anche sotto forma di brokeraggio bancario, per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, in particolare nel capitale di rischio, nella concessione di fidi, incentivi, agevolazioni e contributi, nell'acquisto e/o cessioni di partecipazioni, nonché la prestazione dei servizi per il miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese, la gestione coordinata, continuata e sistematica dei rapporti di conto-corrente e l'assistenza per l'accesso a tutte le fonti di finanziamento, inclusi i fondi europei;

* all'assistenza alle imprese nella formulazione, documentazione e istruttoria della richiesta di credito e - più in generale - nella negoziazione di qualsiasi operazione creditizia e finanziaria, qualunque sia la durata, la natura e l'importo delle singole operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, linee di credito per spese di esercizio e per spese di investimento, prestiti cambiari e non cambiari, aperture di credito e in conto corrente, sconto cambiali e vaglia cambiari o assegni bancari, anticipazioni su fatture ricevute e altri documenti similari, cessione di crediti commerciali, locazioni finanziarie, anticipazioni di sovvenzioni su pegno di valori immobiliari, di merci, di documenti rappresentativi di merci, finanziamenti e mutui chirografari e ipotecari, mutui fondiari.

La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

* il trasporto pubblico di persone con qualsiasi mezzo: l'esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extra urbani, su gomma e su rotaia, di superficie e sotterranei; lo svolgimento di servizi di trasporto atipici per disabili e di altri servizi di trasporto individuale richiesti da soggetti pubblici o privati;

* lo svolgimento di servizi complementari di trasporto persone, quali servizi turistici, di noleggio anche a mezzo di fuori linea e di trasporto merci, anche per conto terzi; l'istituzione di agenzie di turismo e viaggi;

	* l'attività di officina per uso proprio e conto terzi; * la gestione del magazzino e la vendita di automezzi e di ricambi; * l'attività di vendita di titoli di viaggio, promozione ed informazione circa i servizi di trasporto e le attività connesse; * la gestione delle aree di sosta per autoveicoli e impianti connessi; * l'esercizio di impianti fissi di trasporto pubblico; * l'esercizio di servizi di trasporto merci. Le attività dinanzi elencate possono essere esercitate anche avvalendosi di beni strumentali non della Cooperativa e dati in uso da enti pubblici e privati al fine dell'esercizio delle attività stesse da parte di soci della Cooperativa medesima. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e alle condizioni di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutti le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, tra le quali, con elencazione esemplificativa e non limitativa: - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; - aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie	

garanzie e fideiussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quando disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative;

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; il tutto, in ogni caso, nel rispetto delle norme e limitazioni di legge A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 - SOCI COOPERATORI

REQUISITI DEI SOCI. Il numero dei soci e' illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi che la stessa ha ad oggetto partecipando alle attività sociali, ed in particolare, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi **prestati**

dalla cooperativa;

c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

d) soci svantaggiati indicati nell'art. 4) della legge n. 381/1991, che devono rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori che nella Cooperativa svolgono attività comprese nella lettera b) della citata legge, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne soci a tutti gli effetti.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio in cui si svolge quella della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex **degenti** di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento **psichiatrico**, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o **internate** negli istituti penitenziari, i condannati e gli **internati** ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per

ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ARTICOLO 6

DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 7

DOMANDA DI AMMISSIONE Chi desidera essere socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'**attività** svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'accettazione di tutti i patti sociali.

Se la richiesta è fatta da **società** o persona **giuridica** la domanda deve indicare:

- a) la ragione sociale o denominazione, la sede e l'**attività** che ne formi oggetto;
- b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione.

ARTICOLO 8

L'accoglimento della domanda è deliberato dagli amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, il **soprapprezzo** eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori entro un mese al più dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda. In mancanza di tale versamento la domanda s'intenderà come non avvenuta.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** all'interessato. In tal caso chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 9

PERDITA QUALITA' DI SOCIO. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione nonché, nel caso di società, per liquidazione o fallimento.

ARTICOLO 10

RECESSO. Oltre nei casi previsti dalla legge, il recesso e' consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto o della legge legittimano il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO. Oltre che nei casi previsti dalla legge, **puo'**, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;

c) che, senza giustificati motivi, non **adempie**, i doveri derivanti dalla **qualita'** di socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la **societa'** o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

ARTICOLO 12

RIMBORSO DELLE AZIONI. Nel caso di perdita della qualità di socio, i soci hanno diritto al rimborso delle azioni eventualmente rivalutate. La liquidazione delle partecipazioni sociali eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni ed il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato a d aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies c.c. comma terzo.

Il rimborso delle azioni da luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati recesso ed esclusione ed il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio..

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni di soci receduti o esclusi e degli eredi del socio defunto, ove questo non sia richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è diventato

operativo. Il valore delle azioni per il quale non si chiede il rimborso sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 13

SOCI SOVVENTORI. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992

CONFERIMENTO ED AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero)

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 17 lettera c) del presente statuto.

ARTICOLO 14

ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto dal successivo articolo

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli

ARTICOLO 16

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di renumerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto dei soci cooperatori;

- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le norme di un regolamento che sarà approvato dall'assemblea dei soci fondatori

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 17

PATRIMONIO: Il patrimonio sociale è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentanti azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. b) dal fondo di riserva legale indivisibile.

c) dal fondo conferimenti soci sovventori

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dall'eccedenze attive del bilancio;

- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Le azioni hanno un valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. Il valore delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 18

TRASFERIMENTO QUOTE. Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c.

ARTICOLO 19

ESERCIZI E BILANCIO. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio. Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale separata per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del c.c.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991 e dell'art. 2520, secondo comma del c.c..

A tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci **cooperatori**;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci **cooperatori** e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e dalla relativa remunerazione.

ARTICOLO 20

UTILI. Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) destinata al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) la restante parte destinata al fondo di riserva indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei **ristorni** tra i soci **cooperatori**, alla distribuzione di dividendi ai soci **cooperatori** nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quater c.c. **destinandoli** a riserva legale nella misura del 30% (trenta per cento) e al fondo mutualistico per lo sviluppo e promozione della cooperazione.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Gli organi della cooperativa sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il consiglio di Amministrazione
- c) Collegio sindacale
- d) revisore legale

ASSEMBLEA

ARTICOLO 22

CONVOCAZIONE. Nel caso in cui le decisioni dei soci siano prese col metodo assembleare, l'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società, con lettera raccomandata A/R o raccomandata a mano con ricevuta di

cosnegna ovvero a mezzo fax o e-mail spediti al numero

o all'indirizzo fornito o al numero risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipi l'intero capitale, e l'intero organo amministrativo e quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo si ritengono informati laddove abbiano ricevuto, almeno il giorno prima della riunione, con raccomandata A/R da spedirsi al loro domicilio - e-mail - fax, una comunicazione indicante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 23

PARTECIPAZIONE. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci.

È consentito che l'assemblea si riunisca in video-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testè citata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità - il cui accertamento grava sul Presidente - che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione, di **intervenirvi** in tempo reale e di partecipare alla votazione.

L'assemblea in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale nel registro delle assemblee, sottoscrivendolo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, l'assemblea deve essere **riconvocata** per una data successiva.

Laddove nel corso dell'assemblea dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione.

ARTICOLO 24

PRESIDENZA. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di amministrazione congiuntiva o **disgiuntiva**, dall'Amministratore presente più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza del capitale. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 25

DELIBERAZIONI. Ciascun socio ha un solo voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

In PRIMA CONVOCAZIONE l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera con le maggioranze previste dalla legge per ciascuna deliberazione.

In SECONDA CONVOCAZIONE si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente statuto, tutti gli Amministratori e i Sindaci, se esistenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 26

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, a scelta dell'assemblea che li nomina.

Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica

Il Consiglio di amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della **collegialità** piena. Esso si riunisce presso la sede

sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax / e-mail anche pec, raccomandata a mano con rapporto di consegna inviata a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

CONSULTAZIONE E CONSENSO PER ISCRITTO. Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede, in tal caso, il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono in ogni caso essere trascritte nell'apposito libro e comunicate all'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati con competenze in determinate materie, sottoposti alla vigilanza del Consiglio e in ogni tempo revocabili.

ARTICOLO 27

POTERI. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 28

RAPPRESENTANZA SOCIALE. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati detti Amministratori Delegati, se nominati, i quali potranno rappresentare la cooperativa, nei limiti della delega, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, gestendo appalti pubblici, sottoscrivendo istanze e convenzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano la Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII
ARTICOLO 29

COLLEGIO SINDACALE. Il collegio sindacale se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio

Al collegio Sindacale i cui membri abbiano i requisiti di legge può essere attribuito dall'assemblea l'incarico della revisione legale dei conti. In tal caso l'intero Collegio deve essere composto da revisori legali iscritti in apposito registro.

ARTICOLO 30

REVISIONE CONTABILE. La revisione legale dei conti qualora a norma dell'articolo precedete non sia attribuita al collegio Sindacale sussistendone i requisiti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti in apposito registro.

Il compenso dovuto al revisore o società di revisione per i tre esercizio della carica è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - RINVIO

ARTICOLO 31

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 c.c. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio netto, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 11 legge 59/92.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 32

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il procedimento arbitrale viene regolato dagli articoli 35 e 36 d. lgs. n. 5/2003.

ARTICOLO 34

RINVIO. Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non *lucrative* di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile

FIRMATO:

MARGHERITA CORRADO

ILARIA ACERRA NOTAIO (SEGUE SIGILLO)